



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo - Nuova Serie - anno 16  
n° 7 – luglio 2003 – € 3,00

## LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DI ARMI

Il facile accesso alle armi da parte di uno Stato o da parte di gruppi terroristici e paramilitari non è la causa scatenante di un conflitto, ma è indubbiamente un fattore destabilizzante in grado di esasperare e prolungare uno scontro armato.

Il traffico d'armi non convenzionali – nucleari, chimiche, biologiche – è sottoposto a rigidi controlli, che, pur non impedendone completamente il flusso, quantomeno lo limitano<sup>1</sup>; le armi convenzionali, che, secondo Detter, sono probabilmente l'unico strumento "consentito" per l'esercizio del diritto di legittima difesa<sup>2</sup> da parte degli Stati, godono di pochi sistemi giuridici di controllo, dei quali la maggior parte non vincolanti. Il fatto che le armi convenzionali siano spesso impiegate dagli eserciti nazionali e dalle forze di polizia le rende difficilmente "controllabili" tanto che i tentativi di

regolarne il trasferimento sono tuttora visti come ingerenze negli affari interni di uno Stato.

I trasferimenti d'armi sono oggetto di una disciplina sia a livello internazionale sia a livello interno. Possiamo distinguere fra misure che vietano *erga omnes* l'esportazione di determinati beni – la cui produzione può essere o meno vietata – e misure di controllo dell'esportazione, per impedire che determinati beni, di cui è consentita la produzione, siano acquisiti da determinati Stati.

Il trasferimento d'armi di distruzione di massa – o non convenzionali – è sottoposto a dei rigidi controlli; sia il Trattato di non proliferazione relativo alle armi atomiche (TNP), sia le Convenzioni relative alle armi chimiche e a quelle biologiche contengono al loro interno anche delle disposizioni relative al trasferimento di tali armi.

Il TNP, agli artt. I e II, stabilisce che gli Stati nucleari hanno il dovere di non trasferire, direttamente o indirettamente, armi nucleari od ordigni simili; allo stesso tempo i non nucleari si obbligano a non riceverne.

L'art. III della Convenzione del 1972 sulle armi batteriologiche vieta il trasferimento, diretto o indiretto, di tossine, agenti, armi batteriologiche vietate dalla Convenzione, nonché le apparecchiature destinate alla loro produzione e ai sistemi di lancio.

<sup>1</sup> Una delle prime risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG Res. 1 (1) del 24 gennaio 1946) istituì una Commissione per, *inter alia*, "elimination of major weapons adaptable to mass destruction". L'interesse nella proibizione di queste armi si è conservata e, anzi, è andata intensificandosi col passare del tempo. Le limitazioni hanno interessato i diversi tipi di armamenti considerati di "distruzione di massa": in particolare le armi nucleari, chimiche e batteriologiche.

<sup>2</sup> Detter, Ingrid, *The Law of War*, Oxford, Cambridge University Press, 1997, pag.119.

L'art. I della Convenzione del 1993 sul disarmo chimico ne vieta l'acquisizione o il trasferimento, diretto o indiretto.

A livello pattizio i soli trattati internazionali che limitano il trasferimento d'armi convenzionali sono: la Convenzione sulle armi inumane<sup>3</sup> del 1981 e la Convenzione di Ottawa<sup>4</sup> del 1997 sulla messa al bando delle mine antiuomo. Misure giuridicamente vincolanti sono state inserite nel II e IV Protocollo della Convenzione del 1981, ove viene proibito il trasferimento di certe mine e dei laser accecanti agli Stati non parti o ad entità non statali. Relativamente alla Convenzione sulle mine antiuomo del 1997 se ne proibisce il trasferimento, se non nel caso di piccole quantità allo scopo di sviluppare le tecniche per il loro rilevamento, rimozione e distruzione.

Esistono, però, altri modi per limitare il traffico di armi convenzionali; possiamo distinguere fra misure vincolanti e non, sia a livello delle Nazioni Unite sia a livello dell'Unione Europea.

### **Misure vincolanti giuridicamente**

#### Nazioni Unite

A livello dell'ONU il Consiglio di Sicurezza può adottare misure vincolanti; queste sono previste da talune disposizioni del Cap. VII della Carta (art.39 ss.) intitolato "*Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione*". Il nucleo centrale del Cap. VII è costituito dagli art. 41 e 42 che riguardano rispettivamente le misure non implicanti e quelle implicanti l'uso della forza contro uno Stato che minacci la pace e la sicurezza internazionale.

L'art. 41 afferma che il Consiglio di Sicurezza può adottare misure non implicanti l'uso della forza armata nei confronti di uno Stato che minacci o violi

---

<sup>3</sup> *Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono provocare sofferenze eccessive od avere effetti discriminanti*, conclusa a New York il 10 aprile 1981. Questa convenzione si compone di quattro Protocolli: il primo relativo alle schegge non individuabili; il secondo relativo al divieto o alla limitazione nell'impiego di mine, trappole o altri dispositivi; il terzo al divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie; e infine il quarto sulle armi al laser accecanti, che è stato aggiunto nel 1995.

<sup>4</sup> *Convenzione sul divieto di uso, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione* (Ottawa, 3 dicembre 1997).

la pace, ed indica a titolo esemplificativo misure quali l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Durante la guerra fredda, il c.d. diritto di veto paralizzò, di fatto, l'attività del Consiglio di Sicurezza, e furono emesse raramente decisioni vincolanti (le uniche risoluzioni vincolanti furono quelle contro la Rhodesia del Sud<sup>5</sup> e quelle contro il Sudafrica<sup>6</sup>). Con la fine della guerra fredda e la fine del veto incrociato da parte delle due superpotenze, il Consiglio di Sicurezza, ormai dominato dagli Stati Uniti, ha intensificato la sua azione in base all'art. 41 della Carta. Fra le sanzioni che sono state imposte negli ultimi dieci anni spesso appare la proibizione della vendita di qualsiasi tipo di armamento agli Stati colpiti dalle sanzioni<sup>7</sup>.

Questi embarghi rappresentano, almeno sulla carta, lo strumento più efficace per limitare l'accumulo e la proliferazione delle armi in quelle regioni del mondo ove ci siano conflitti o minacce alla sicurezza e alla pace: impedendo l'acquisto di armi da parte delle forze governative o delle forze ribelli si dovrebbe limitare l'afflusso di armamenti nella regione. Il problema è che spesso l'embargo viene violato da industrie belliche (private e nazionali) e da mediatori di armi senza scrupoli in grado di raggiungere con operazioni illecite qualunque teatro di guerra.

#### Unione Europea

---

<sup>5</sup> Risoluzioni n. 232 e n. 253, rispettivamente del 1966 e del 1968.

<sup>6</sup> Risoluzione n. 418 del 1977.

<sup>7</sup> In Sierra Leone è stato imposto l'embargo, attraverso la S/RES/1132 dell'8 ottobre 1997, "*agli armamenti e ai materiali connessi di ogni tipo, incluse le armi e le munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari e i pezzi di ricambio per questi equipaggiamenti*", embargo poi confermato e rinforzato attraverso la S/RES/ 1171 del 5 giugno 1998. Medesime disposizioni sono rintracciabili nelle sanzioni vincolanti altri paesi: Irak (S/RES/661 del 6 agosto 1990), Rwanda (S/RES/918 del 16 gennaio 1994), Sudan (S/RES/1054 del 26 aprile 1996), ex-Jugoslavia compreso il Kosovo (S/RES/1160 del 31 marzo 2000), Etiopia ed Eritrea (S/RES/1298 del 17 maggio 2000), Afghanistan (S/RES/1333 del 19 dicembre 2000), e Liberia (S/RES/1343 del 7 marzo 2001). Da segnalarsi anche le sanzioni inferte all'UNITA (Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola) attraverso la S/RES/864 del 1993 che imponeva l'embargo sulle armi e sul petrolio.

Quando nacque la Comunità Economica Europea nel 1958 (Trattato di Roma, 25 marzo 1957), vennero escluse dalle competenze comunitarie le questioni relative alla produzione e all'esportazione delle armi. Fino a quando non entrò in vigore il Trattato di Maastricht, nel novembre del 1993, la Cooperazione Politica Europea, costituitasi all'inizio degli anni '70, era l'ambito di discussione per ciò che riguardava le esportazioni e gli embarghi relativi alle armi. I risultati ottenuti nell'ambito della CPE furono molto scarsi a causa della volontà degli Stati membri di occultare le informazioni relative alla produzione e all'import/export di armi.

Con il Trattato dell'Unione Europea i trasferimenti di armi rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sono disciplinati dagli artt. 13 e 14 del Trattato sull'Unione Europea.

Possiamo distinguere, rispetto alle armi convenzionali tre misure vincolanti il loro trasferimento:

- a) il regolamento del Consiglio sull'esportazione di beni a duplice uso;
- b) l'azione comune per combattere l'accumulo e la proliferazione delle armi leggere;
- c) gli embarghi decisi dall'Unione, sotto forma di posizione comune, rispetto al trasferimento di armi.

a) I prodotti c.d. di "duplice uso" sono tutti quelli che possono essere impiegati sia per scopi pacifici sia per scopi bellici. Le esportazioni di prodotti e tecnologie a doppio uso sono controllate a livello comunitario dal regolamento n. 1334 del 20 giugno 2000 (modificato da ultimo dal regolamento CE n. 338 del 20 novembre 2001) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Il regolamento, dopo avere definito i prodotti a duplice uso, richiede un'autorizzazione per l'esportazione di qualsiasi prodotto che è o può essere destinato ad un'utilizzazione collegata con le armi di distruzione di massa, nonché con armi convenzionali se queste ultime devono essere esportate in paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti; viene inoltre stabilito che l'autorizzazione per l'esportazione sia rilasciata dalle autorità nazionali, in modo da equilibrare le competenze comunitarie con quelle nazionali.

b) Secondo il Trattato di Maastricht, e nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), gli interessi degli Stati membri dell'Unione Europea

devono essere difesi con azioni comuni (art. J.3 del Trattato dell'UE). Con questa finalità, il Consiglio dei ministri decide, all'unanimità o a maggioranza qualificata a seconda dei casi, la portata, gli obiettivi, le risorse e in particolare i meccanismi e le condizioni di un'azione comune. Le azioni comuni hanno un carattere vincolante per i paesi membri dell'UE.

L'impegno richiesto ai paesi membri deve, però ovviamente trovare riscontro in legislazioni nazionali efficaci, senza le quali questo impegno, pur inserito in una norma vincolante, rimane qualcosa di astratto: è questo l'evidente limite di un'azione comune. Infatti, questa misura è emessa da un'Unione Europea che sta ancora muovendo solo i primi passi nell'armonizzazione delle materie relative alla PESC e gli interessi nazionali rappresentano ancora un grande ostacolo a riguardo.

c) Nell'ambito dell'Unione, misure di embargo, che possono interessare i trasferimenti di armi, vengono decise al livello della PESC e la loro concreta attuazione viene demandata al Consiglio, competente in virtù dell'art. 133 del Trattato CE, a prendere le misure necessarie. Tale disposizione costituisce il modo in cui l'UE dà esecuzione, attraverso un regolamento comunitario, alle decisioni del Consiglio di Sicurezza. A differenza delle azioni comuni, le posizioni comuni esprimono l'atteggiamento, la posizione degli Stati membri rispetto a un tema o alla situazione concreta di un paese. Sono anch'esse vincolanti, anche se in questo caso, rispetto alle azioni comuni non vengono specificate le modalità e ogni Stato rimane così libero di interpretarle a suo modo.

Le misure d'embargo imposte dall'UE, se invece non danno esecuzione a una decisione del Consiglio di Sicurezza, sono vincolanti solo sulla carta: per essere giuridicamente efficaci e vincolanti e perché ne sia garantita l'applicazione, devono essere incorporate nella legislazione nazionale degli Stati e questi ultimi devono garantire anche sul perseguimento penale delle infrazioni.

### **Misure non vincolanti giuridicamente**

Le più importanti misure di questo tipo sono: a) Il Registro Internazionale delle Armi del 1991;  
b) L'accordo di Wassenaar del 1996;  
c) Le risoluzioni non vincolanti delle Nazioni Unite;  
d) Il Codice di Condotta Europeo del 1998.

a) Il Registro appartiene alle c.d. CBMs (Confidence Building Measures), cioè le misure volte a rafforzare la fiducia; sono misure prese dagli Stati allo scopo di assicurare il potenziale avversario che essi non faranno ricorso alla forza armata e che useranno il loro arsenale solo in legittima difesa, come previsto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Il Registro internazionale delle armi è stato istituito attraverso la risoluzione n. 46/36 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata il 9 dicembre 1991. Il Registro è tenuto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite presso la sede di New York. L'idea che sta alla base della creazione del Registro è che un eccessivo accumulo di armi, che avvenga in modo segreto, può costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale. Il Registro non pone, però, limiti al trasferimento di armi né pone alcun vincolo di trasparenza riguardo alla loro produzione. Annualmente, ogni membro delle Nazioni Unite è obbligato a dichiarare le armi importate od esportate a qualsiasi titolo, inclusi il dono o il baratto. A titolo facoltativo è previsto che siano indicati i dati relativi alla produzione nazionale e agli arsenali. I dati vengono trasmessi attraverso un formulario preordinato in cui è necessario indicare sia il paese esportatore – in caso di importazione – oppure il paese importatore nel caso opposto.

Dalla sua creazione, 149 governi hanno partecipato al Registro presentando annualmente dei dati o almeno alcune informazioni.

Durante i primi otto anni di funzionamento del Registro, 44 governi vi hanno partecipato costantemente, 27 solo una volta e 39 non hanno mai presentato neppure un dato. Nel 1998 solo 3 governi africani su 53 hanno partecipato al Registro, solo 12 su 33 del centro-sud america, 16 governi asiatici su 48, mentre tutti i 28 paesi dell'Europa Occidentale hanno presentato dati a riguardo. Di conseguenza, il Registro riesce a raccogliere un discreto numero di dati sul trasferimento di armi convenzionali, ma sicuramente le lacune sono ancora enormi ed evidenti.

Le categorie rilevanti per il Registro sono sette: 1) Carri armati da combattimento; 2) Veicoli blindati da combattimento; 3) Sistemi di artiglieria di grosso calibro; 4) Aerei da combattimento; 5) Elicotteri d'attacco; 6) Navi da guerra; 7) Missili o lanciamissili.

Il Registro non obbliga gli Stati a dichiarazioni veritiere e molti paesi, in particolare quelli dell'area africana e del Medio Oriente, non vi partecipano. Il Segretario Generale non ha nessun potere per

controllare la veridicità delle informazioni contenute nei rapporti statali né può autonomamente procedere all'acquisizione dei dati rilevanti. Inoltre, il Registro esclude dalla propria competenza i sistemi d'arma e i singoli componenti.

Come si evince dall'elenco, questo strumento non prevede le armi leggere, i cui trasferimenti rimangono esentati dagli obblighi di trasparenza che hanno animato la creazione del Registro.

b) “*The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technology*” nasce a Vienna il 2 e 3 aprile del 1996. Attualmente fanno parte dell'accordo di Wassenaar 33 Stati<sup>8</sup>.

Questo accordo è stato istituito per contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionale e internazionale, attraverso la promozione della trasparenza e di una maggiore responsabilità riguardo al trasferimento delle armi convenzionali e ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, prevenendo così accumuli destabilizzanti. Gli Stati partecipanti si sono impegnati, attraverso le loro politiche nazionali, a sforzarsi per assicurare che i trasferimenti suddetti non minaccino gli scopi dell'accordo. La decisione di trasferire o meno questi beni ricade, in ogni caso, nella responsabilità di ogni Stato partecipante e tutte le misure prese a riguardo non contrastano con le legislazioni nazionali degli Stati membri.

I risultati ottenuti da questo accordo sono stati finora piuttosto insoddisfacenti. I meccanismi volontari, l'ampio ricorso alle legislazioni nazionali e la scarsa volontà di cooperazione di alcuni governi hanno prodotto ben pochi risultati positivi.

c) Sia il Consiglio di Sicurezza, sia l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite possono approvare delle risoluzioni relative al controllo delle esportazione di armi. Queste risoluzioni, anche se non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, sono significative poiché fissano dei parametri in grado di influenzare le politiche degli Stati che abbiano votato favorevolmente all'adozione di questa risoluzione. Il loro carattere non vincolante, che si

<sup>8</sup> Gli Stati sono: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Coreana, Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria.

manifesta sotto forma di raccomandazione, le svuota però di un qualunque potere effettivo, in un contesto attuale dove anche le stesse risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza faticano a concretizzarsi.

d) Il Codice di Condotta è stato adottato dal Consiglio Europeo l'8-9 giugno 1998. Sebbene si tratti di un documento non vincolante, il Codice è destinato ad influenzare le politiche di esportazione dei paesi membri. Il Codice si propone di prevenire l'afflusso di armi in aree di conflitto o di repressione interna. Il Codice di Condotta contiene delle direttrici basate sugli otto criteri comuni<sup>9</sup> adottati dagli Stati membri nel 1991 e nel 1992 e dodici considerazioni operative; di queste ultime gli elementi più significativi sono:

- 1) Uno Stato membro che abbia rifiutato una licenza di esportazione dovrà informare, attraverso i canali diplomatici, gli altri Stati membri, motivando e giustificando i motivi di tale decisione, secondo un formulario annesso al Codice. Uno Stato membro, prima di concedere l'autorizzazione per un trasferimento di armi, deve consultare prima il paese che l'ha precedentemente rifiutata e se decidesse di dare ugualmente il via libera deve comunicarlo allo Stato "scavalcato" motivando le ragioni che lo hanno portato a questa decisione;
- 2) Gli Stati membri dovranno lavorare per la rapida adozione di una lista comune di equipaggiamento militare coperto dal Codice, basata su analoghe liste nazionali o internazionali. Questo obiettivo è stato raggiunto il 13 giugno 2000, con l'adozione, da parte del Consiglio, di una "*Lista Comune di Equipaggiamenti Militari*". Gli Stati Membri si sono presi l'impegno, attraverso le rispettive normative nazionali, di controllare le esportazioni di tutti gli equipaggiamenti presenti nella lista. La *Lista* ha, perciò, un valore puramente politico nell'ambito della PESC e sarà, per le liste nazionali, un semplice punto di riferimento.
- 3) Il Codice specifica che ogni Stato membro dovrà far pervenire agli altri, in modo confidenziale, un

---

<sup>9</sup> Di questi criteri sono importante da ricordare: il rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione; una valutazione della situazione interna, cioè l'esistenza di tensioni o conflitti armati interni; la salvaguardia della pace, della sicurezza e della stabilità regionale; l'atteggiamento del paese nei confronti del terrorismo e il rispetto del diritto internazionale; una valutazione del rischio che le armi possano venire trafugate all'interno del paese; la compatibilità fra l'esportazione di armamenti e la capacità economica e tecnica del paese importatore

documento informativo annuale relativo alle sue esportazioni di materiale militare. Questi documenti verranno discussi in una riunione annuale nel quadro della PESC.

Se si vuole raggiungere l'obiettivo di ottenere norme comunitarie efficaci, cioè che tutti gli Stati siano egualmente restrittivi nella vendita di armi, è fondamentale colmare urgentemente alcune lacune: la mancanza di regolamentazioni sulle licenze di produzione e sulle intermediazioni; la mancanza di verifiche sulla destinazione ed uso finale delle armi; la genericità adottata nella formulazione del criterio del rispetto dei diritti umani; la carenza di trasparenza dovuta alla confidenzialità cui sono soggette le consultazioni, rigorosamente bilaterali ed estremamente rare; infine, l'inefficienza complessiva della *Lista Comune di Equipaggiamenti Militari*, non essendo essa giuridicamente vincolante per gli Stati membri.

### **Conclusioni**

Come visto precedentemente le misure internazionali volte a limitare i trasferimenti internazionali di armi sono poche e raramente efficaci.

Il punto di partenza per combattere la loro diffusione incontrollata è rappresentato dalle normative nazionali (o nel caso dell'UE attraverso una normativa comunitaria omogenea ed efficace); queste ultime sono le sole che possano direttamente contrastare i traffici di armamenti verso Paesi in conflitto (o che non rispettino i diritti umani) o che possano impedire la loro acquisizione da parte di soggetti non statali.

Normative nazionali restrittive ed efficaci (oppure collaborazioni su scala regionale) potrebbero limitare gli afflussi di armi in zone "a rischio" e potrebbero porre un argine anche alle lucrose e illecite attività dei mediatori di armi, la maggior parte dei quali è bene ricordare, operano all'interno dell'Unione Europea. Un approccio di questo tipo si dovrà, però, scontrare con gli interessi delle imprese belliche nazionali (pubbliche e private), che dispongono dei mezzi di pressione per influenzare significativamente le politiche in materia.

In una situazione internazionale come quella attuale, dove le tematiche relative alla sicurezza sono all'ordine del giorno, i paesi occidentali sono al tempo stesso i maggiori richiedenti di misure restrittive verso gruppi terroristici o "Stati canaglia" e i principali esportatori d'armamenti.

Questa contraddizione, che dovrebbe spingere verso serie analisi e approfondimenti, viene superata da logiche di mercato e da interessi strategici.

Nel contesto europeo sarebbe perciò assolutamente necessario accelerare i tempi e rendere il Codice di

Condotta del 1998 uno strumento giuridico vincolante per gli Stati membri.

Emanuele Riga

### **SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE**

Direttore Responsabile Sandro Medici  
Direttore scientifico Maurizio Simoncelli

Registrazione Tribunale di Roma n 545/86  
Stampa in proprio

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE € 30  
Effettuare versamenti a:  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO  
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA  
c.c.p. 68291004  
tel. 06.36000343 fax 06.36000345  
e-mail [archidis@pml.it](mailto:archidis@pml.it)  
[www.archiviodisarmo.it](http://www.archiviodisarmo.it) [www.disarmonline.it](http://www.disarmonline.it)

### ***Guerre senza confini.***

*Geopolitica dei conflitti nell'epoca contemporanea*

di  
Maurizio Simoncelli

Roma, Ediesse, pag. 155, € 10

Può essere richiesto in libreria o acquistato presso  
Istituto di ricerche internazionali  
ARCHIVIO DISARMO

Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA  
tel. 06.36000343 fax 06.36000345  
e-mail [archidis@pml.it](mailto:archidis@pml.it)

#### ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:

- 140. *Il fenomeno delle dispense dal servizio civile*
- 141. *Le operazioni di peacekeeping multifunzionali*
- 142. *I compiti della polizia civile (UNCIVPOL) nelle missioni di peacekeeping*
- 143. *I compiti dei peacekeepers nelle missioni di mantenimento della pace*
- 144. *La minaccia irachena*
- 145. *Le politiche nucleari di India, Cina e Pakistan dopo la guerra fredda*
- 146. *La Commissione per il chiarimento storico in Guatemala, 1996-1999*
- 147. *Le esportazioni di armi italiane nel 2001. La relazione del Presidente del Consiglio al Parlamento*
- 148. *Il servizio civile in Europa*
- 149. *Corea del Nord-Stati Uniti: crisi nucleare?*
- 150. *La situazione del disarmo in Asia*
- 151. *La Siria nel nuovo quadro mediorientale*
- 152. *Le esportazioni di armi italiane nel 2002. I dati ufficiali della Relazione della Presidenza del Consiglio al Parlamento*

